



COMUNE DI MORENGO

Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

-
- Regolamento per il funzionamento delle Commissioni Consiliari Permanenti
 - Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 22.12.2004 – nel testo risultante dall'approvazione di apposito emendamento al regolamento in oggetto, formulato durante la seduta del Consiglio Comunale
 - Pagina 1 di 4
 - § 15 §

ART. 1 ISTITUZIONE

1. Il Consiglio Comunale si avvale della collaborazione di specifiche commissioni consiliari permanenti alle quali demanda, con l'approvazione del presente regolamento, il compito di effettuare il preventivo esame delle proposte di deliberazione che il Sindaco ritenga di inoltrare prima che le stesse siano sottoposte all'esame ed approvazione del Consiglio Comunale.
2. Le commissioni permanenti di cui al comma precedente hanno funzioni istruttorie e referenti e svolgono, altresì, compiti di studio, elaborazione e programmazione di iniziative interessanti la comunità cittadina per le quali è richiesta l'espressione di volontà del Consiglio Comunale.

ART. 2 COSTITUZIONE

1. Il Consiglio Comunale provvede, in sede di istituzione delle relative commissioni, ad individuare le materie di specifica competenza.
2. Ogni commissione è composta da cinque consiglieri: oltre il Presidente (il Sindaco, che può comunque delegare altro Consigliere), 2 (due) designati dalla maggioranza e 2 (due) dalla minoranza, nominati dal Consiglio Comunale.
3. Ogni consigliere comunale può far parte di più commissioni consiliari.
4. Gli Assessori competenti per materia hanno il diritto di prendere parte alle sedute delle commissioni permanenti. Se richiesto dalla maggioranza dei componenti, la presenza dell'Assessore competente per materia è obbligatoria.
5. Le commissioni durano in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio Comunale e comunque decadono con lo scioglimento del Consiglio Comunale stesso.
6. Sono istituite le seguenti commissioni consiliari:
 - affari istituzionali, politiche culturali e sociali;
 - bilancio;
 - urbanistica e lavori pubblici.

ART. 3 INSEDIAMENTO – NOMINA E FUNZIONI DEL VICE PRESIDENTE

1. La seduta per l'insediamento delle commissioni deve tenersi entro trenta giorni dalla data della relativa costituzione.
2. La commissione, nella sua prima adunanza, procede nel proprio seno alla elezione del Vice Presidente. La elezione del Vice Presidente avviene con votazione a scrutinio palese. Ogni commissario può votare per un solo nome. Sono eletti i commissari che ottengono il maggior numero di voti.
3. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in casi di assenza o di impedimento temporaneo.

ART. 4 SVOLGIMENTO DEI COMPITI DELLE COMMISSIONI

1. Per lo svolgimento dei compiti indicati all'art. 1, il Sindaco trasmette al Presidente della commissione consiliare permanente o ai Presidenti delle commissioni competenti, se la materia riguarda più di una commissione, le proposte di deliberazione debitamente istruite.
2. Il Presidente della commissione dispone la convocazione della commissione stessa che dovrà riunirsi, possibilmente, entro sette giorni dalla comunicazione. Ogni richiesta di chiarimento o integrazione di documentazione istruttoria dovrà essere avanzata dal

Presidente della commissione all'Assessore competente il quale, se lo riterrà necessario, potrà delegare il Responsabile dell'area o qualsiasi altra persona interessata all'argomento.

3. Sulle proposte oggetto di preventivo esame, le commissioni devono esprimere in forma scritta il proprio parere che non è comunque vincolante. Il parere delle commissioni, unitamente alla proposta oggetto di esame e agli eventuali allegati, è rimesso, tramite i Presidenti, al Sindaco per gli adempimenti e le iniziative di sua competenza. Predetto parere sarà comunicato anche all'Assessore competente per materia e verrà richiamato nell'atto deliberativo consiliare. Le commissioni esprimono parere anche sugli argomenti sottoposti al loro esame dai titolari del diritto di iniziativa individuati dal vigente Statuto comunale.
4. Le commissioni consiliari permanenti possono invitare, a specifiche riunioni, rappresentanze locali, sindacali e professionali, nonché dipendenti, consulenti esterni e componenti dell'Ufficio di Staff del Sindaco.
5. Le commissioni possono chiedere agli uffici comunali, tramite la Segreteria Generale, i documenti e le notizie necessarie e possono richiedere, sempre alla Segreteria Generale, la partecipazione ai lavori dei responsabili di area. Possono anche, previa intesa con il Sindaco, effettuare sopralluoghi per il miglior svolgimento dei compiti ad essi demandati; possono altresì procedere all'audizione del Segretario Comunale.

ART. 5 DECADENZA

1. Le commissioni decadono, nella loro intera composizione, con lo scioglimento del Consiglio Comunale.
2. In caso di dimissioni e/o di cessazione della qualifica di " membro " delle commissioni per qualsiasi ragione, si procede alla nomina di nuovi membri seguendo i criteri di cui all'art. 2.
3. Decade dalla carica il componente che non intervenga, senza motivata giustificazione, a tre sedute consecutive della commissione di cui fa parte.
4. La decadenza è proposta d'ufficio e si procede alla surroga nei modi previsti dal presente regolamento per la nomina.

ART. 6 PUBBLICITA' DELLE RIUNIONI

1. Le sedute delle commissioni non sono, di norma, pubbliche, salvo che, con motivata deliberazione, non venga diversamente stabilito.
2. La seduta comunque non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni comportanti apprezzamenti sulle qualità, sulle attribuzioni, sul merito o sul demerito delle persone.

ART. 7 FUNZIONAMENTO

1. Il Presidente, o delegato dallo stesso, convoca la commissione con preavviso di almeno 5 giorni, salvo casi di urgenza, nei quali i termini si riducono a 24 ore, ne formula l'ordine del giorno e ne presiede la relativa adunanza.
2. La convocazione e l'ordine del giorno sono comunicati nei medesimi termini al Sindaco e all'Assessore competente per materia.

ART. 8
VALIDITA' DELLE SEDUTE

1. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di un numero di commissari pari alla maggioranza dei componenti.
2. Le decisioni della commissione sono valide allorché adottate dalla maggioranza dei votanti. In caso di parità, il voto del Presidente determina la maggioranza.
3. Le commissioni possono essere convocate, in seduta congiunta, dai rispettivi Presidenti.
4. Dopo la seduta andata deserta, oppure, in mancanza di espressione di parere dopo un congruo numero di sedute, congruo per l'oggetto in esame, il Sindaco può, per motivi urgenti ed indifferibili, iscrivere, all'ordine del giorno degli organi competenti, gli stessi punti previsti nella seduta andata deserta o nelle sedute non proficue.

ART. 9
SEGRETERIA – VERBALIZZAZIONE

1. Il segretario della commissione è individuato tra i componenti della commissione. L'individuazione è effettuata dal Presidente.
2. Il Segretario redige i verbali delle riunioni che, a cura del Presidente, sono messi a disposizione del Sindaco e degli Assessori competenti per materia, entro un termine di 7 giorni. Lo stesso custodisce i verbali della commissione, svolge tutte le attività connesse al regolare funzionamento della Segreteria della commissione.
3. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente e dal segretario.

ART. 10
RELATORE

1. Il Presidente della commissione fungerà da relatore in sede consiliare.

ART. 11
DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Regolamento, adottato dal Consiglio Comunale, entra in vigore decorso il decimo giorno della pubblicazione della relativa deliberazione di adozione, a norma dell'art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000.

